

DIRETTIVE

DIRETTIVA 95/29/CE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto ⁽⁴⁾, stabilisce che la Commissione deve presentare una relazione, corredata da eventuali proposte sulle durate massime di trasporto di taluni tipi di animali, gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio, i periodi di riposo, lo spazio minimo e le norme che devono rispettare i mezzi adibiti al trasporto di taluni tipi di animali;

considerando che secondo la relazione della Commissione sulla base di un parere del comitato scientifico veterinario, è possibile stabilire, per taluni tipi di animali, delle norme in materia basandosi sulle conoscenze scientifiche e sull'esperienza costante;

considerando che taluni Stati membri hanno regolamentato le durate di trasporto, gli intervalli ai quali gli animali devono essere nutriti ed abbeverati, i periodi di riposo, nonché lo spazio, di cui dispongono; che in certi casi tali norme sono estremamente dettagliate e taluni Stati membri se ne avvalgono per imporre restrizioni agli scambi intracomunitari di animali vivi; che gli operatori del settore dei trasporti di animali devono potersi basare su criteri ben definiti, che permettano loro di esercitare l'attività su scala comunitaria senza violare le diverse norme nazionali;

considerando che, per eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e consentire il buon funzionamento delle organizzazioni di mercato in questione, garantendo nel contempo un livello soddisfacente di protezione degli

animali, è necessario modificare, nell'ambito del mercato interno, le norme stabilite dalla direttiva 91/628/CEE allo scopo di armonizzare la durata massima del trasporto e gli intervalli di alimentazione e di abbeveraggio, i periodi di riposo, nonché lo spazio disponibile per taluni tipi di animali;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare gli Stati membri di prevedere delle condizioni di durata di viaggio più rigorose per gli animali destinati al macello qualora si tratti di trasportarli fra due luoghi, di partenza e di destinazione, situati sul loro territorio, e ciò nel rispetto delle disposizioni generali del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/628/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal seguente:

- «a) — ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto,
- ai trasporti di animali domestici di compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso d'un viaggio privato.»

2) All'articolo 2, paragrafo 2,

a) alla lettera e), quarta e quinta riga, il membro di frase «e stabulati per almeno 10 ore», è sostituito dal seguente: «e stabulati per 24 ore,»;

b) sono aggiunte le seguenti lettere:

«h) «periodo di riposo»: un periodo continuo, nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto;

i) «trasportatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporta animali

— per conto proprio, ovvero

— per conto terzi, ovvero

— che mette a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di terzi,

detto trasporto deve avere carattere commerciale ed essere effettuato a scopo di lucro.»

⁽¹⁾ GU n. C 250 del 14. 9. 1993, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. C 20 del 24. 1. 1994, pag. 68.

⁽³⁾ GU n. C 127 del 7. 5. 1994, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17. Direttiva modificata dalla decisione 92/438/CEE (GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27).